



**Policy**  
**in materia di remunerazione degli**  
**affidamenti e degli sconfinamenti**

**(Ottobre 2020)**

**Procedura interna sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**  
ai sensi dell'art. 117 bis del D. Lgs. 385/1993,  
dell'art.4, comma 4 del Decreto n.644 del 30 giugno 2012,  
del Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza in materia di  
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari,  
degli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia (Delibera 286/2018)

Approvata da parte della funzione di Compliance  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7/10/2020.

# Sommario

1. **La normativa di riferimento**
2. **I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti**
3. **Le caratteristiche della CFA**
4. **Le modalità di applicazione della CFA**
5. **Le caratteristiche della CIV**
6. **La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”**
7. **Criteri di applicazione della CIV**
8. **Determinazione dei costi dell’istruttoria veloce**
  - 8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori
  - 8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori
  - 8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori
  - 8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori

**ALLEGATO “A”:** Elenco voci di spesa non rientranti nella CFA

**ALLEGATO “B”:** Elenco causali ai fini della determinazione del saldo disponibile per l’applicazione della CIV

**ALLEGATO “C”:** Tabelle riepilogative

## 1. La normativa di riferimento.

L'art. 6 *bis* del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del Testo Unico Bancario l'**art. 117-bis**, rubricato "**Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti**". Tale norma disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché "**una commissione onnicomprensiva** (di seguito, per brevità, "**CFA**") *calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento*", che "*non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente*".

Inoltre prevede che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito, per brevità, "**CIV**") determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.

La legge di conversione 18 maggio 2012 n. 62, del Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis TUB. In particolare, l'art. 1, comma 1-ter della predetta Legge ha disposto che la CIV "*non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre Bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi*".

Inoltre, con l'emanazione del **Decreto n. 644 del 30 giugno 2012**, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha individuato le norme di attuazione dell'art.117 *bis* del TUB. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato Decreto, è inoltre previsto che la Banca provveda a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate che individuino i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della CIV.

Il **Paragrafo 2, Sezione XI delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia** in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevede, poi, espressamente che "*la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata*".

Infine, gli **Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (Delibera 286/2018)**, dispongono espressamente che "*l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali*" e che "*nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative*".

In ottemperanza a quanto disposto dal CICR, dalle citate Disposizioni e dai suddetti Orientamenti di Vigilanza, **con il presente documento si formalizzano, all'interno di un unico documento, le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della CFA e della CIV, nonché le modalità di determinazione dei relativi costi**, già peraltro disciplinati, sia dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione del 25/7/2012, 14/9/2016 e 26/08/2020 sia nelle conseguenti modifiche apportate al Regolamento e al Processo del credito della Banca approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione

del 22/01/2020 e del 11/12/2017<sup>1</sup>.

Si evidenzia che, anche in considerazione della particolare natura di tali commissioni oltre che in ottemperanza delle suddette disposizioni, la Banca ha individuato le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di reporting e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali, all'interno del Regolamento interno.

## 2. I prodotti di finanziamento soggetti alla disciplina sulla remunerazione di affidamenti e sconfinamenti.

La Delibera CICR 644/2012, ha specificato che:

- ✓ **“cliente”** è il soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca e che, non sono da considerare come “clienti”: *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria”*;
- ✓ **“affidamento”** o **“somma messa a disposizione del cliente”** o **“linea di credito”** è la *“somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità”*;
- ✓ **“sconfinamento”**: ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire l'utilizzo o l'addebito, sottintende le *“somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli”* o in eccedenza rispetto all'affidamento concesso (*“utilizzo extrafido”*), o in mancanza di un affidamento, *“in eccedenza rispetto al saldo del cliente (”sconfinamento in assenza di fido”)*;
- ✓ la disciplina *“si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori”*.

Inoltre, gli Orientamenti di Vigilanza hanno confermato che, oltre all'**apertura di credito in c/c** (in base alla quale il cliente *“ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento”*), sono inclusi tra i finanziamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina **“tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo”**.

Alla luce di quanto sopra, la Banca applica la presente Policy sulla remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ai **seguenti finanziamenti o utilizzi extra fido** posti in essere con **“clienti”**, come sopra definiti, siano essi **consumatori o non consumatori**:

1. **aperture di credito regolate in c/c** (con o senza garanzia ipotecaria, a termine o a revoca);
2. **affidamenti regolati in c/c relativi ad anticipi di portafoglio Italia ed estero** (di fatture e/o altri documenti presentati al salvo buon fine), che prevedano un **utilizzo rotativo del fido nell'ambito di un plafond** messo a disposizione del cliente entro cui la Banca si riserva di effettuare l'anticipo a fronte dei crediti presentati, indipendentemente dal fatto che ciò si realizzi con la cessione del credito o con il mandato irrevocabile all'incasso (al contrario, **non** vi rientrano gli anticipi effettuati da parte della Banca “a partita” e, cioè, volta per volta e relativi ad un singolo credito):
  - a. **anticipi fatture, contratti e altri documenti**;

---

<sup>1</sup> Integrato dall'ODS 42/2018 conseguentemente alla delibera CdA del 14/3/2018.

- b. anticipazioni s.b.f.;
  - c. sconto di portafoglio commerciale;
  - d. anticipi export;
  - e. finanziamenti import;
3. fidi promiscui aventi ad oggetto i finanziamenti sub 1. e 2.;
  4. sconfinamenti nei c/c in assenza di apertura di credito (cd. "scoperto");
  5. sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito (cd. "sconfinamento");

### 3. Le caratteristiche della CFA.

La commissione onnicomprensiva (CFA) è *"calcolata in maniera **proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento**"* e il suo ammontare *"non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente"*.

Pertanto essa deve essere calcolata:

- ✓ rispettando il **principio della proporzionalità** rispetto alla somma e alla durata dell'affidamento;
- ✓ **applicandola sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione** del cliente e per il relativo periodo temporale, **a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso**.

Inoltre il CICR ha disciplinato anche il **concetto dell'onnicomprendività della CFA** specificando quali voci di spesa debbano, o meno, essere ricomprese all'interno della medesima commissione. In particolare, è stato specificato che *"l'**onnicomprendività della commissione (...)** comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento"*.

Ne consegue che **la Banca non può applicare tali voci di spesa**, dovendole intendere come ricomprese all'interno della suddetta commissione, **indipendentemente dalla loro denominazione e/o funzione**.

**Non** rientrano, invece, nella CFA:

1. le **imposte**;
2. le **spese notarili**;
3. gli **oneri conseguenti all'inadempimento** del cliente;
4. le **spese per l'iscrizione dell'ipoteca**;
5. le **spese a fronte di servizi di pagamento** per l'utilizzo dell'affidamento, comprese quelle connesse alla gestione dell'incasso, che non siano ad esclusivo servizio dell'affidamento medesimo.

Inoltre, il CICR ha specificato anche che tale commissione:

- ✓ può essere determinata *"tenendo conto della specifica **tipologia di affidamento**"*, prevedendo così anche la possibilità di una sua applicazione differenziata in ordine alle varie forme tecniche di fido in c/c;
- ✓ viene addebitata secondo le **modalità previste dal contratto**. È così confermata la possibilità per la banca di determinare nel contratto le varie modalità di applicazione della CFA.  
In particolare, si ritiene possibile una sua applicazione anche per **aliquote differenziate per ogni fascia di affidamento**, ferma restando, naturalmente, la possibilità di applicare anche un'aliquota uniforme per l'intero affidamento concesso e salvo, comunque, il limite massimo dello 0,5% trimestrale;
- ✓ **se addebitata in anticipo**, *"ne viene restituita la parte eccedente"* in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia hanno specificato, poi, che è possibile applicare oneri ulteriori rispetto alla CFA **solo** a condizione che remunerino *“attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa”* e che **non** sono, pertanto, conformi alla regola dell'onnicomprendività gli oneri:

- ✓ correlati alla **mera presentazione dei documenti** di cui si richiede l'anticipazione;
- ✓ per la **tenuta, movimentazione e liquidazione** periodica di *“conti tecnici”*, che siano strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo.

#### 4. Le modalità di applicazione della CFA.

Alla luce del quadro normativo di cui ai precedenti Paragrafi 1, 2 e 3 la Banca applica la CFA sugli affidamenti posti in essere con *“clienti”*, come sopra definiti, nelle misure massime e con le modalità di seguito descritte.

1. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori:	massimo 0,50% trimestrale;
2. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD:	massimo 0,50% trimestrale;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD:	massimo 0,50% trimestrale;
4. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria/fondiarria a consumatori:	massimo 0,50% trimestrale;
5. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria/fondiarria a consumatori - MCD:	massimo 0,50% trimestrale;
6. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori:	massimo 0,50% trimestrale;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria/fondiarria a non consumatori:	massimo 0,50% trimestrale;
8. anticipo fatture, contratti o altri documenti:	massimo 0,50% trimestrale;
9. anticipazioni al s.b.f.:	massimo 0,50% trimestrale;
10. sconto di portafoglio commerciale:	massimo 0,50% trimestrale;
11. anticipi export:	massimo 0,50% trimestrale;
12. finanziamenti import:	massimo 0,50% trimestrale;
13. fidi promiscui:	massimo 0,50% trimestrale;

In particolare, si evidenzia che:

- ✓ per garantire il **principio della proporzionalità**: la CFA è calcolata in base al suddetto valore percentuale calcolato sull'intero importo messo contrattualmente a disposizione del cliente e per il relativo periodo temporale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del fido stesso;
- ✓ è rispettato il **limite di legge** dello 0,5% trimestrale;
- ✓ in caso di **fido concesso o estinto nel corso del trimestre**: il sistema informatico addebita al cliente soltanto la quota relativa al periodo infratrimestrale di effettiva messa a disposizione delle somme;
- ✓ in caso di **variazioni della percentuale di CFA o dell'importo dell'affidamento**: il sistema informatico permette di rispettare la corretta applicazione nel rispetto dei valori di calcolo e della variazione della loro decorrenza;
- ✓ per prevenire **rischi di duplicazione degli addebiti**, nonché di applicazione della CFA per un **periodo di tempo superiore** a quello per il quale il cliente ha l'effettiva disponibilità della somma finanziata, è stata definita univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi e sono stati adottati gli opportuni accorgimenti organizzativi e/o informatici;
- ✓ sono state **azzerate** tutte le voci di spesa, che sono state ritenute incompatibili con il principio di onnicomprensività della CFA da parte del CICR o della Banca d'Italia con le citate disposizioni;

Per concludere si evidenzia che l'**elenco delle voci di spesa, che sono state ritenute compatibili con la CFA è allegato** al presente documento sotto la lettera **“A”**.

#### 5. Le caratteristiche della CIV.

In base a quanto all'art. 4 del Decreto CICR 644/12, la CIV deve avere le seguenti **caratteristiche**:

- a) è **determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto**. Possono comunque essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela.  
Nei contratti con **soggetti diversi dai consumatori** possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento, se questo è **superiore a 5.000,00 euro**; non possono essere previsti più di **tre scaglioni** di importo;
- b) **non eccede i costi mediamente sostenuti** dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- c) è **applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente**;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**. Pertanto, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicati né la CIV, né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o oltre il fido concesso.

**La CIV non è dovuta quando:**

- a) nei rapporti con i **consumatori**, ricorrono **entrambi** i seguenti presupposti:
  - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il **saldo disponibile debitore** complessivo - anche se derivante da più addebiti - è **inferiore o pari a 500 euro**, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi sono **inferiori o pari a 500 euro**;
  - lo sconfinamento **non** ha durata **superiore a sette giorni consecutivi**.Il consumatore beneficia di tale esclusione per **massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri** di cui si compone l'anno solare.
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore dell'intermediario**;
- c) lo sconfinamento **non** ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

## **6. La base di calcolo per gli sconfinamenti che danno origine a CIV: definizione di “saldo disponibile”.**

L'art. 4 comma 2, lett. d) del Decreto CICR 644/2012 stabilisce che la CIV “è applicata solo quando vi è sconfinamento con riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**”.

Si rende pertanto necessario fornire una **definizione** puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna tre tipologie di date:

- la **data “contabile”**: rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la **data “valuta”**: è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione;
- la **data “disponibile”**: indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre date sopradescritte possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione eseguita.

In particolare, la decorrenza della data di disponibilità è, nella maggior parte dei casi, definita da specifiche disposizioni normative.



Il **saldo disponibile di fine giornata** è rappresentato dal saldo del conto che si ottiene riordinando tutte le operazioni della giornata in base alla data “disponibile” sopra definita e rappresenta l’importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente per pagamenti o prelievi.

Nella determinazione del saldo disponibile **non** si può tenere conto di eventuali “prenotazioni” di somme effettuate dalla Banca a fini cautelativi, che siano mere evidenze interne e non privino il cliente della giuridica possibilità di utilizzare le somme prenotate.

Pertanto, per ogni rapporto a cui è applicabile la CIV, è necessario che il sistema informatico garantisca il rispetto dei vincoli normativi e contrattuali posti ai fini della determinazione del saldo disponibile di fine giornata come sopra definito, **non** tenendo conto a tale fine anche di tutti gli addebiti posti a favore della Banca o per i quali non viene svolta un’istruttoria veloce. Ciò, comunque, viene meglio dettagliato nel successivo Paragrafo 7.

## 7. Criteri di applicazione della CIV.

In caso di utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo disponibile del conto corrente non affidato, o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello stesso sconfinamento, la Banca svolge un’attività di istruttoria veloce per accertare il merito creditizio del cliente per consentire l’addebito tenendo in considerazione le conseguenze derivanti dall’eventuale sconfinamento.

Tali casi si riferiscono esclusivamente a quelle **situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione ai fini della successiva autorizzazione, o meno, dello sconfinamento**, quali:

- *Pagamento titoli e effetti;*
- *Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;*
- *Pagamento deleghe fiscali;*

La casistica **non** ricomprende i casi in cui **non** è svolta alcuna attività istruttoria, perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva della Banca, che non lo può rifiutare. Tali casi sono:

- *addebito insoluti;*
- *addebiti per utilizzo di Carte di Credito con rischio a carico della Banca;*
- *addebiti diretti (SDD) con rischio a carico della Banca (es. Telepass, ecc.);*

Inoltre **non** viene comunque applicata la CIV qualora lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un **pagamento a favore della Banca**, ossia nei seguenti casi:

- *addebito di competenze o interessi debitori;*
- *addebito di spese;*
- *pagamento rata mutuo erogato dalla stessa Banca;*

L’**elenco di tutte le causali** relative agli addebiti non conteggiati ai fini della determinazione del calcolo del saldo disponibile ai fini CIV è allegato al presente documento sotto la lettera “**B**”.

I rapporti su cui è applicata la CIV sono i seguenti:

1. c/c a consumatori in euro;
2. c/c a non consumatori in euro;
3. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori;
4. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - CCD;

5. apertura di credito regolata in c/c semplice a consumatori - MCD;
6. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria/fondiaria a consumatori;
7. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria/fondiaria a consumatori - MCD;
8. apertura di credito regolata in c/c semplice a non consumatori;
9. apertura di credito regolata in c/c ipotecaria/fondiaria a non consumatori;
10. fidi promiscui.

L'autorizzazione allo sconfinamento **non** pregiudica il diritto della Banca di rifiutare l'autorizzazione di successivi sconfinamenti, anche ove lo sconfinamento complessivo del saldo debitore del rapporto sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti.

La CIV, pur applicata ad ogni sconfinamento nei modi e alle condizioni meglio specificate anche nel successivo Paragrafo 8, viene **addebitata trimestralmente** a valere sul relativo rapporto, alla fine del trimestre in cui si è realizzato lo sconfinamento.

Inoltre, rientrando nel calcolo del TEG ai fini del rispetto del tasso soglia trimestrale previsto dalla normativa in materia di usura, il sistema informatico garantisce il suo conteggio e, in ogni caso, il rispetto della stessa normativa.

## 8. Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.

Principale obiettivo della fase di istruttoria in esame è l'**adeguata valutazione del merito creditizio** del cliente richiedente l'utilizzo di somme che determinano uno sconfinamento e degli eventuali garanti, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di reddito, i fabbisogni finanziari attuali e prospettici, nonché l'evoluzione del mercato di riferimento ed il profilo strategico dei progetti di investimento.

L'istruttoria ordinaria è normalmente finalizzata alla definizione della più opportuna proposta di affidamento, basata su un'adeguata remunerazione del rischio di credito assunto.

L'iter istruttorio ordinario può essere schematizzato nelle seguenti **attività**:

1. analisi preliminare;
2. acquisizione della documentazione e delle informazioni;
3. valutazione del rischio di controparte;
4. acquisizione e valutazione delle garanzie;
5. formalizzazione della relazione tecnica;

L'organo referente in materia deliberativa è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali.

Questa materia viene disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate.

Nel caso di sconfinamenti la Banca – in relazione alle **urgenti ed immediate necessità di disponibilità economica** richieste dalla clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità effettivamente esistenti in conto – è tenuta a svolgere sempre un'attività istruttoria, più o meno complessa, che richiede quantomeno un sommario **esame della complessiva esposizione debitoria del cliente**, sia nei confronti della Banca che di eventuali altri soggetti.

Ciò procedendo anche attraverso una tempestiva ed aggiornata **consultazione di archivi informativi**

esterni, sia pubblici che privati (es., CERVED, Archivi camerale, Registro informatico dei protesti, Registri immobiliari, Centrale Rischi Banca d'Italia, Sistemi di Informazioni Creditizie come CRIF, ecc.), sia di archivi e sistemi documentali e valutativi interni (es., SARWEB, WBPEG, ALVIN, Centrale Rischi BDI, ecc.).

I costi sostenuti sono imputabili sia alle **spese vive** per l'accesso e per l'interrogazione, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze, nonché per effettuare una loro analisi in funzione della posizione complessiva del cliente in quel momento.

Il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è poi anche necessariamente modulato sulla base dell'**esposizione al rischio di credito** della Banca e, quindi, deve anche tenere conto sia del profilo e della posizione complessiva del cliente, sia dell'entità dello stesso sconfinamento richiesto.

Inoltre, poiché lo sconfinamento è di per sé elemento di anomalia andamentale, l'istruttoria richiede talora anche il coinvolgimento delle **strutture aziendali interne deputate ai controlli** sulla qualità del credito, sulla conformità alla normativa e sulla valutazione e conseguente copertura dei rischi della Banca, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati.

In particolare la **quantificazione del tempo di lavoro** dedicato all'analisi preventiva all'autorizzazione ed i relativi costi, risultano diversificati in relazione ad alcune variabili, tra cui, sintetizzando, si indica:

1. l'entità dello sconfinamento analizzato;
2. la presenza di eventuali ulteriori sconfinamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, anche a valere su altri rapporti riferibili al cliente;
3. l'importo dell'eventuale affidamento già esistente;
4. il profilo e la posizione complessiva del cliente e di eventuali soggetti collegati;
5. il numero e la natura delle banche dati, esterne o interne, consultate;
6. la specifica categoria professionale di appartenenza degli organi delegati a concedere lo sconfinamento, secondo quanto previsto dal Regolamento del Credito approvato dalla Banca in data 22/01/2020 dalle relative Disposizioni attuative e dalle Deleghe in materia di credito deliberate dal Consiglio D'Amministrazione in data 29.04.2016<sup>2</sup>;

Inoltre il rischio di credito inerente lo sconfinamento concesso comporta dei costi derivanti dalla conseguente copertura e dalla necessità di far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente.

Alla luce di quanto sopra, è possibile distinguere i costi medi sostenuti dalla Banca per far fronte ad uno sconfinamento a seconda del tipo di cliente interessato (consumatore / non consumatore) e del tipo di rapporto interessato (affidato / non affidato).

Di conseguenza, la determinazione dei costi ai fini CIV è stata distinta nei seguenti Paragrafi:

- ✓ **8.1:** CIV applicata su rapporti non affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.2:** CIV applicata su rapporti affidati per clienti consumatori;
- ✓ **8.3:** CIV applicata su rapporti non affidati per clienti non consumatori;
- ✓ **8.4:** CIV applicata su rapporti affidati per clienti non consumatori.

---

<sup>2</sup> Si veda anche la delibera CdA del 12/6/2019 sul riassetto dell'Area Mercato, ora Direzione Mercato.

## 8.1 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento.

A tale riguardo il sistema di deleghe della Banca prevede i seguenti parametri:

Organo	Sconfinamenti su posizioni non affidate
Mansione "AUTONOMIE SUPERIORI PREAUTORIZZATE"	
Direttore Generale In caso di sua assenza e/o impedimento Vice-Direttore Generale	10.000 - 60.000 (*)
Direttore mercato	5.000 -10.000 (*)
Responsabile Succursale	5.000 (*)
<b>Note:</b>	(*) Le autonomie non si applicano sulle posizioni che presentano sconfinamenti da oltre 30gg.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

L'attività d'istruttoria veloce, così come descritta nel Processo sul Credito – fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese", viene svolta in un lasso di tempo di 40 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84.

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 30,50<sup>3</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 16,97;*
- *Spese amministrative € 20,78.*

<sup>3</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale.

Infine, tenendo conto dell'importo e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in euro 47,22.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata in **€ 40,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che:

- l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a € 50,00;
- L'incremento dello sconfinamento sia superiore a € 50,00<sup>4</sup>.

Naturalmente, tali franchigie operano nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro ,per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Tale franchigia, inoltre, risulta opportuna anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di sconfinamento e, quindi, viene individuata anche quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato

---

<sup>4</sup> L'incremento dello sconfinamento è calcolato in relazione all'ultimo addebito CIV o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In questo caso, in presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, sarebbe quella in cui si è verificato l'accredito. Si precisa che, ai fini della determinazione dell'importo dell'incremento dello sconfinamento sotto al quale non viene applicata la CIV, si tiene conto solo degli addebiti (causali) rilevanti ai fini CIV.

l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>5</sup>

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 200,00** addebitabile a titolo di CIV.

Tale tetto massimo, inoltre, risulta opportuno anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento e, quindi, viene individuato quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>6</sup>

## 8.2 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti consumatori.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "**consumatore**" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento.

A tale riguardo il sistema di deleghe della Banca prevede i seguenti parametri:

Organo	Sconfinamenti su posizioni affidate	Sconfinamenti su posizioni <i>non performing</i> (inadempienze probabili e esposizioni scadute)
Mansione "AUTONOMIE SUPERIORI PREAUTORIZZATE"		
Direttore Generale In caso di sua assenza e/o impedimento Vice-Direttore Generale	limite del 40% degli affidamenti con un minimo di € 60.000 e un massimo di € 80.000 (*)	limite del 40% degli affidamenti con un minimo di € 60.000 e un massimo di € 80.000 (*)
Direttore Mercato	limite del 30% degli affidamenti con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 20.000 (*)	
Responsabile Succursale	limite del 20% degli affidamenti con un minimo di € 5.000 e un massimo di € 10.000 (*)	

<sup>5</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

<sup>6</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

<p>No</p> <p><b>Note:</b></p>	<p>(*) Le autonomie non si applicano sulle posizioni che presentano sconfinamenti da oltre 30gg.</p>	<p>(*) Le autonomie non si applicano sulle posizioni che presentano sconfinamenti da oltre 30gg.</p>
-------------------------------	--	--

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce, così come descritta nella fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese" del processo Credito, viene svolta in un lasso di tempo di 35 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 30,50<sup>7</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 16,97;*
- *Spese amministrative € 18,78.*

Infine, tenendo conto dell'importo e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 42,68.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,

<sup>7</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale.

- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata in **€ 30,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che:

- l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a € 50,00;
- L'incremento dello sconfinamento sia superiore a € 50,00<sup>8</sup>.

Tale franchigia, inoltre, risulta opportuna anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di sconfinamento e, quindi, viene individuata anche quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>9</sup>

Naturalmente, tali franchigie operano nei rapporti in questione, in aggiunta alla franchigia prevista per legge che, si ricorda si applica, per massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro , per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 150,00** addebitabile a titolo di CIV.

Tale tetto massimo, inoltre, risulta opportuno anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di

---

<sup>8</sup> L'incremento dello sconfinamento è calcolato in relazione all'ultimo addebito CIV o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In questo caso, in presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, sarebbe quella in cui si è verificato l'accredito. Si precisa che, ai fini della determinazione dell'importo dell'incremento dello sconfinamento sotto al quale non viene applicata la CIV, si tiene conto solo degli addebiti (causali) rilevanti ai fini CIV.

<sup>9</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.



sconfinamento e, quindi, viene individuato quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>10</sup>

### 8.3 Determinazione della CIV su rapporti non affidati per clienti non consumatori.

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, tale importo è almeno superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento e della classificazione della posizione.

A tale riguardo il sistema di deleghe della Banca prevede i seguenti parametri:

Organo	Sconfinamenti su posizioni non affidate
Mansione "AUTONOMIE SUPERIORI PREAUTORIZZATE"	
Direttore Generale In caso di sua assenza e/o impedimento Vice-Direttore Generale	10.000 - 60.000 (*)
Direttore Mercato	5.000 -10.000 (*)
Responsabile Succursale	5.000 (*)
Note:	(*) Le autonomie non si applicano sulle posizioni che presentano sconfinamenti da oltre 30gg.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo determinato nel Regolamento del credito sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

#### **Scaglione n. 1: fino a € 5.000,00**

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo fino a € 5.000,00, così come descritta nel Processo sul Credito – fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese", viene svolta in un lasso di tempo di 45 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello

<sup>10</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 30,50<sup>11</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 16,97;*
- *Spese amministrative € 22,77.*

Infine, tenendo conto dell'importo che ricade nello scaglione in questione e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 51,76.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata per lo scaglione n. 1 (importi fino a € 5.000,00) in **€ 50,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 2: compreso tra € 5.000,01 e € 60.000,00**

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo compreso tra € 5.000,01 e € 60.000,00, così come descritta nel Processo sul Credito – fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese", viene svolta in un lasso di tempo di 75 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

---

<sup>11</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale.

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 38,26<sup>12</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 16,97;*
- *Spese amministrative € 53,81.*

Infine, tenendo conto dell'importo che ricade nello scaglione in questione e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 122,29.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata per lo scaglione n. 2 (importi compresi tra € 5.000,01 e € 60.000,00) in **€ 100,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaaglione n. 3 superiore a € 60.000,00**

L'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo superiore a € 60.000,00, così come descritta nel Processo sul Credito – fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese", viene svolta in un lasso di tempo di 100 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

---

<sup>12</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale, della Direzione Generale e della Vice-Direzione Generale.

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 36,66<sup>13</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 21,22;*
- *Attività per autorizzazione preventiva € 18,09;*
- *Spese amministrative € 82,52.*

Infine, tenendo conto dell'importo che ricade nello scaglione in questione e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 187,55.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti non affidati, è determinata per lo scaglione n. 3 (importi superiori a € 60.000,00) in **€ 150,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che:

- l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a **€ 50,00**.
- L'incremento dello sconfinamento sia superiore a € 50,00<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale e della Direzione Generale.

<sup>14</sup> L'incremento dello sconfinamento è calcolato in relazione all'ultimo addebito CIV o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In questo caso, in presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, sarebbe quella in cui si è verificato l'accredito. Si precisa che, ai fini della determinazione dell'importo

Tale franchigia, inoltre, risulta opportuna anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di sconfinamento e, quindi, viene individuata anche quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>15</sup>

La Banca ha inoltre introdotto la seguente ulteriore misura a tutela dei clienti, in ottemperanza agli Orientamenti di Vigilanza:

- franchigia, da applicare massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
  - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
  - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 700,00** addebitabile a titolo di CIV.

Tale tetto massimo, inoltre, risulta opportuno anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di sconfinamento e, quindi, viene individuato quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>16</sup>

#### **8.4 Determinazione della CIV su rapporti affidati per clienti non consumatori.**

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "non consumatore" viene applicata dalla banca in maniera differenziata a seconda dell'importo del saldo debitore su cui si realizza lo sconfinamento.

Peraltro, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, l'importo del primo scaglione è pari o superiore a € 5.000,00 e non sono previsti più di tre differenti scaglioni di importo.

---

dell'incremento dello sconfinamento sotto al quale non viene applicata la CIV, si tiene conto solo degli addebiti (causali) rilevanti ai fini CIV.

<sup>15</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

<sup>16</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come **"non consumatore"** viene definita secondo criteri che tengono conto, oltre che delle variabili sopra indicate, anche del sistema di deleghe in materia di credito, il quale prevede un'articolazione degli organi delegati ad autorizzare lo sconfinamento o incrementi di sconfinamento in funzione dell'importo complessivo dello sconfinamento e della classificazione della posizione.

A tale riguardo il sistema di deleghe della Banca prevede i seguenti parametri:

Organo	Sconfinamenti su posizioni affidate	Sconfinamenti su posizioni <i>non performing</i> (inadempienze probabili e esposizioni scadute)
Mansione "AUTONOMIE SUPERIORI PREAUTORIZZATE"		
Direttore Generale In caso di sua assenza e/o impedimento Vice-Direttore Generale	limite del <b>40%</b> degli affidamenti <b>con un minimo di € 60.000 e un massimo di € 80.000 (*)</b>	limite del <b>40%</b> degli affidamenti <b>con un minimo di € 60.000 e un massimo di € 80.000 (*)</b>
Direttore Mercato	limite del <b>30%</b> degli affidamenti <b>con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 20.000 (*)</b>	
Responsabile Succursale	limite del <b>20%</b> degli affidamenti <b>con un minimo di € 5.000 e un massimo di € 10.000 (*)</b>	
<b>Note:</b>	(*) Le autonomie non si applicano sulle posizioni che presentano sconfinamenti da oltre 30gg.	(*) Le autonomie non si applicano sulle posizioni che presentano sconfinamenti da oltre 30gg.

Al fine d'identificare il costo medio dell'istruttoria veloce necessario per la quantificazione dell'importo della CIV, di seguito vengono riportati, per ogni scaglione d'importo determinato nel Regolamento del credito sulla base del sistema di deleghe, le attività svolte, i soggetti coinvolti, il tempo necessario e gli strumenti previsti.

### **Scaglione n. 1: fino a € 5.000,00**

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce per le posizione in esame e per sconfinamenti d'importo fino a € 5.000,00, così come descritta nel Processo sul Credito – fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese", viene svolta in un lasso di tempo di 40 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1°

livello è pari ad € 30,50<sup>17</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 16,97;*
- *Spese amministrative € 20,78.*

Infine, tenendo conto dell'importo che ricade nello scaglione in questione e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 47,22.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata per lo scaglione n. 1 (importi fino a € 5.000,00) in **€ 40,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 2: compreso tra € 5.000,01 e € 60.000,00**

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo compreso tra € 5.000,01 e € 60.000,00, così come descritta nel Processo sul Credito – fase "Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese", viene svolta in un lasso di tempo di 65 minuti.

---

<sup>17</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 38,26<sup>18</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 16,97;*
- *Spese amministrative € 46,00.*

Infine, tenendo conto dell'importo che ricade nello scaglione in questione e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 104,55.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come "non consumatore" con riferimento a rapporti affidati, è determinata per lo scaglione n. 2 (importi compresi tra € 5.000,01 e € 60.000,00) in **€ 80,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

### **Scaglione n. 3: superiore a € 60.000,00**

A differenza dei rapporti non affidati, nella casistica in oggetto, la Banca ha già svolto un'analisi istruttoria per l'erogazione dell'affidamento, pertanto, da un lato, è già stata effettuata una valutazione complessiva sul merito creditizio del cliente e degli eventuali garanti, dall'altra si pone la necessità di aggiornare le informazioni, rivalutando la posizione stessa.

---

<sup>18</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale, della Direzione Generale e della Vice Direzione Generale.



Pertanto, l'attività d'istruttoria veloce per le posizioni in esame e per sconfinamenti d'importo superiore a € 60.000,00, così come descritta nel Processo sul Credito – fase “Esercizio deleghe - Sconf sportello/ da op. sospese” viene svolta in un lasso di tempo di 100 minuti.

L'operazione prevede che il cliente venga contattato telefonicamente per verificare le ragioni dello sconfinamento con un costo pari ad € 1,84;

Il costo orario del personale dipendente chiamato all'effettuazione dell'istruttoria veloce su tali posizioni, di norma appartenente, sulla scorta del CCNL, all'area professionale Quadro Direttivo di 1° livello è pari ad € 36,66<sup>19</sup>;

A supporto dell'attività valutativa vengono, di norma, consultate le seguenti banche dati di cui si riportano i relativi costi:

- *Interrogazione banche dati (WBPEG – dalla quale è possibile verificare protesti, pregiudizievoli, movimenti presso registri imprese, Eurisc di Crif e Centrale Rischi Bankitalia); i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Interrogazione SARWEB (Scheda Andamento Rapporto) e ALVIN; i costi sono ricompresi nella voce spese amministrative;*
- *Attività necessarie ad informare l'organo amministrativo delle deleghe esercitate dai delegati nell'attività preventiva di decisione dello sconfinamento € 21,22;*
- *Attività per autorizzazione preventiva € 18,09;*
- *Spese amministrative € 82,52.*

Infine, tenendo conto dell'importo che ricade nello scaglione in questione e del profilo soggettivo del cliente, il costo per far fronte alla richiesta immediata di liquidità da parte del cliente risulta dalle analisi svolte mediamente quantificato in € 187,55.

In considerazione dei costi medi riportati e calcolati come sopra, considerando inoltre che:

- la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso,
- il grado di approfondimento dell'attività di istruttoria veloce è modulato sulla base dell'esposizione al rischio della Banca, tenendo conto della presenza di un precedente affidamento e, quindi, dell'intera posizione del cliente,
- maggiori costi sono sostenuti in conseguenza di una ulteriore attività di analisi della stessa operazione di sconfinamento da parte di organi delegati superiori,
- in presenza di sconfinamenti ripetuti nel tempo l'istruttoria richiede anche il coinvolgimento delle strutture aziendali interne deputate ai controlli, nonché un'attività propedeutica volta alla rendicontazione e/o ratifica da parte del Consiglio di amministrazione o degli organi delegati

l'importo della medesima per la clientela classificata come “non consumatore” con riferimento a rapporti affidati, è determinata per lo scaglione n. 3 (importi superiori a € 60.000,00) in **€ 150,00** per ogni sconfinamento realizzato sul saldo disponibile giornaliero, come meglio definito nel precedente Paragrafo 6.

---

<sup>19</sup> Il costo orario indicato è la media dei costi orari dei Responsabili di Filiale e della Direzione Generale.

Al fine di tutelare maggiormente il cliente ed evitare un'eccessiva moltiplicazione di addebiti e in considerazione che per importi più bassi di saldi debitori, l'attività di istruttoria svolta è meno approfondita e meno rischiosa per la Banca, la CIV è applicata esclusivamente a condizione che:

- l'importo complessivo del saldo debitore del rapporto su cui si realizza lo sconfinamento sia superiore a € 50,00.
- L'incremento dello sconfinamento sia superiore a € 50,00<sup>20</sup>.

Tale franchigia, inoltre, risulta opportuna anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di sconfinamento e, quindi, viene individuata anche quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>21</sup>

La Banca ha inoltre introdotto la seguente ulteriore misura a tutela dei clienti, in ottemperanza agli Orientamenti di Vigilanza:

- franchigia, da applicare massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
  - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli **utilizzi extrafido** questi ultimi **sono inferiori o pari a 500 euro**;
  - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

In ogni caso la Banca, nonostante i suddetti costi, non intende permettere che la CIV, a fronte di eventuali molteplici sconfinamenti ripetuti nel tempo e di importo minimo, si determini in un'eccessiva penalizzazione del cliente, assumendo così una veste sanzionatoria e non meramente risarcitoria delle spese sostenute, con la conseguente esposizione a rischi reputazionali e legali (ad esempio, rischio di superamento del tasso soglia determinato dalla normativa in materia di usura). Per questo motivo si stabilisce un importo massimo a trimestre di **€ 700,00** addebitabile a titolo di CIV.

Tale tetto massimo, inoltre, risulta opportuno anche in quanto, allo stato attuale, il sistema informatico non consente l'applicazione di una franchigia sull'importo del singolo sconfinamento o incremento di sconfinamento e, quindi, viene individuato quale strumento idoneo a mitigare il rischio di non conformità della stessa CIV. Si dà atto, in ogni caso, che anche al fine di ottemperare a ciò e a seguito di quanto indicato con gli Orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia, è stato previsto un aggiornamento del sistema informatico che consentirà il calcolo di tale franchigia. Di conseguenza la Banca adotterà quest'ultima e provvederà ad aggiornare la presente Policy, non appena sarà realizzato l'aggiornamento del sistema informatico.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> L'incremento dello sconfinamento è calcolato in relazione all'ultimo addebito CIV o all'importo ridotto a fronte di accrediti. In questo caso, in presenza di accrediti che abbiano fatto diminuire lo sconfinamento, la data da cui si parte per la valutazione degli incrementi, sarebbe quella in cui si è verificato l'accredito. Si precisa che, ai fini della determinazione dell'importo dell'incremento dello sconfinamento sotto al quale non viene applicata la CIV, si tiene conto solo degli addebiti (causali) rilevanti ai fini CIV.

<sup>21</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

<sup>22</sup> Si precisa che l'aggiornamento al S.I. della Banca che consente di gestire l'incremento di sconfinamento è già stato effettuato dal nostro provider di servizi informatici in data 24/6/2019.

\*\*\* \*\*

Si riportano in allegato sotto la lettera “C” le **Tabelle riepilogative** dei costi applicati dalla Banca a titolo di CIV con distinzione in base al tipo di cliente e di rapporto.

## ALLEGATO "A"

### Elenco delle voci di spesa compatibili con la CFA

AFFIDAMENTO	VOCE DI SPESA
Apertura di credito ipotecaria/fondiarie regolata in conto corrente (a favore di consumatori o non consumatori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese e oneri in favore di terzi (perizia tecnica, polizze assicurative, spese notarili);</li> <li>- spese per stipula atto fuori sede;</li> <li>- spese per iscrizione dell'ipoteca (variazione, restrizione, trasferimento, rinnovazione e per cancellazioni ordinarie);</li> <li>- imposte e tasse a carico del cliente;</li> <li>- spese per richiesta documentazione;</li> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> <li>- commissioni di istruttoria veloce (CIV) per sconfinamenti;</li> </ul>
Apertura di credito regolata in conto corrente (a favore di consumatori o non consumatori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per richiesta documentazione;</li> <li>- spese e oneri in favore di terzi (eventuale polizza assicurativa facoltativa)</li> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> <li>- commissioni di istruttoria veloce (CIV) per sconfinamenti;</li> </ul>
Anticipo fatture, contratti e altri documenti (a favore di non consumatori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per richiesta documentazione;</li> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> </ul>
Anticipo al salvo buon fine (sbf) (a favore di non consumatori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per richiesta documentazione;</li> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> </ul>
Sconto di portafoglio commerciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per richiesta documentazione;</li> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> </ul>
Finanziamento import (a favore di non consumatori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> <li>- spesa accensione;</li> <li>- spesa proroga;</li> <li>- commissione per estinzione anticipata;</li> </ul>
Anticipo export (a favore di non consumatori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese per altre comunicazioni;</li> <li>- spese per altre comunicazioni mediante raccomandata;</li> <li>- spesa accensione;</li> <li>- spesa proroga;</li> <li>- commissione per estinzione anticipata.</li> </ul>

## ALLEGATO "B"

### Elenco causali NON CONTEGGIATE ai fini della determinazione del saldo disponibile per l'applicazione della CIV

CAUSALE	SOTTOCAUSALE	DESCRIZIONE	FLAG_IMPORTO_NO_CIV
1	98	Prenotazione in conto per FAD bloccati in CAI	S
1	99	Prenotazione in conto per ass.circ.bloccati in CAI	S
5	0	Prelevamento su nostro bancomat	S
10	1	Emissione Ass.Circ.per stipula mutuo	S
11	33	Ricarica cellulare tramite Internet	S
11	34	Ricarica cellulari tramite sportello ATM	S
11	35	Ricariche cellulari	S
14	80	Differenziale IRS	S
15	0	Rimborso finanziamento	S
15	1	Ripianamento piano mutuo	S
15	10	Addebito rata mutuo	S
15	11	Anticipo su rata mutuo	S
15	13	Accredito diff.interessi ricondotti soglia legale	S
15	15	Rimborso R.I.D.	S
15	20	Addebito effetto diretto	S
15	30	Rimborso anticipo su effetti/doc. s.b.f.	S
15	40	Insoluto su anticipo fatture	S
15	90	Decurtazione effetti	S
16	0	Commissioni	S
16	2	Commissioni gestione OTP	S
16	3	Comm.su societa' del gas	S
16	4	Commissioni su servizi di pagamento ICI/IMU	S
16	5	Comm.su societa' telefoniche	S
16	6	Commissioni per pagamento bollettino postale	S
16	7	Commissioni Viacard	S
16	8	Canone mensile "Il conto Melograno"	S
16	9	Commissioni R.I.A.	S
16	10	Commissioni su effetti/doc. s.b.f.	S
16	11	Commissioni su presentazioni ri.ba.	S
16	12	Commissioni su presentazioni Mav	S
16	13	Comm. su present. Rid/Sepa DD	S
16	14	Comm.attivazione home banking	S
16	15	Commissioni gestione contratto utente	S
16	16	Addebito Canone home banking	S
16	17	Commissioni Rav	S
16	18	Commissioni su ritiro effetti	S
16	19	Comm.su insoluti ri.ba	S
16	20	Commissioni di presentazione fatture	S
16	21	Commissioni su cassette di sicurezza	S
16	22	Canone mensile tenuta conto	S
16	23	Comm.su insoluti Mav	S
16	24	Comm.insoluti Rid/restituzione Sepa DD	S
16	25	Commissioni revisione/gestione fido	S
16	26	Recupero spese su rilascio Carnet Assegni	S
16	27	Commissioni per richiamo assegni impagati	S

CAUSALE	SOTTOCAUSALE	DESCRIZIONE	FLAG_IMPORTO_NO_CIV
16	28	Comm.e sp.assegni ins/prot/rich	S
16	29	Commissione su fido accordato	S
16	30	Commissioni su crediti di firma	S
16	31	Conguaglio commissioni su crediti di firma	S
16	32	Comm. richiesta incasso SEPA B2B	S
16	33	Comm. richiesta incasso SEPA B2C	S
16	34	Commissioni prelievi su D/R	S
16	35	Rimborso commissioni precedentemente addebitate	S
16	36	Risconto ASL all'esito fattura	S
16	37	Commissioni su bonifico tramite internet banking	S
16	38	Commissioni su bonifico tramite remote banking	S
16	39	Commissioni su bonifico tramite corporate banking	S
16	40	Commissioni su bonifico	S
16	41	Comm.inc.doc.div:acquisto biglietti	S
16	42	Comm.cessione crediti	S
16	43	Comm.inc.doc.div:certificati d'origine	S
16	44	Comm.inc.doc.div:contratti	S
16	45	Comm.inc.doc.div.contributi	S
16	46	Comm.inc.doc.div:dist.riepilogative mensili	S
16	47	Comm.inc.doc.diversi	S
16	48	Canone per utilizzo Carta	S
16	49	Commissioni per addebito CASH ADVANCE	S
16	50	Commissioni insoluto/protestato eff./ass.	S
16	51	Commissioni richiamo effetti/Sepa DD e rimb. DD	S
16	52	Commissioni decurtazione effetto	S
16	53	Commissioni pagato effetto	S
16	54	Commissioni proroga effetto	S
16	55	Commissioni pagato ri.ba.	S
16	56	Commissioni pagato r.i.d./Sepa DD	S
16	57	Commissioni pagato m.av.	S
16	58	Commissioni ass.bancari richiamati check trunc.	S
16	59	Commissioni assegni	S
16	60	Commissioni PagoBancomat	S
16	61	Commissioni prelievo bancomat su altri istituti	S
16	62	Commissioni rilascio dichiarazioni	S
16	63	Commissioni transato circuito internazionale	S
16	64	Commissioni caricamento Minipay su altri istituti	S
16	65	Commissioni Fastpay	S
16	66	Commissioni bancomat estero	S
16	67	Commissioni cambio Lire/Euro	S
16	68	Commissioni canone pos	S
16	69	Commissioni Pagobancomat Carta Taxi	S
16	70	Commis.per rilascio certificati camerali (Cervis)	S
16	71	Commissione impagato assegno c/truncation	S
16	72	Commissioni esito messaggio pagato assegni	S
16	73	Commissioni su bonifici SEPA da internet banking	S
16	74	Commissioni su bonifici SEPA da remote banking	S
16	75	Commissioni su bonifici SEPA da corporate banking	S
16	76	Commissioni su bonifici SEPA	S

CAUSALE	SOTTOCAUSALE	DESCRIZIONE	FLAG_IMPORTO_NO_CIV
16	77	Commissioni per attivita' di consulenza titoli	S
16	78	Commissioni prelievi cirrus maestro	S
16	79	Commissioni pagamenti cirrus maestro	S
16	80	Commissioni CartaSi	S
16	81	Commissioni emissione assegni circolari	S
16	82	Commissioni American Express	S
16	83	Commissioni gestione carta di debito	S
16	84	Commissioni Bankamericard	S
16	86	Commissioni Diners	S
16	87	Commissioni per addebito carte di credito cooperat	S
16	88	Commissioni carta di credito prepagata	S
16	89	Commissioni carta Jolly	S
16	90	Commissioni futures	S
16	91	Commissione su fatturazione elettronica	S
16	93	Canone Trading on line	S
16	94	Commissione OTP Relax Banking	S
16	95	Commissioni di utilizzo GSM banking	S
16	96	Commissioni di attivazione GSM banking	S
16	97	Commissioni di disattivazione GSM banking	S
16	98	Canone periodico GSM banking	S
18	0	Interessi e competenze	S
18	1	Int. e comp. per gestione C/C fino alla chiusura	S
18	10	Interessi	S
18	11	Pagamento interessi esigibili compresa mora	S
18	12	Pagamento interessi esigibili corrispettivi	S
18	13	Pagamento interessi esigibili mora	S
18	15	Interessi c/c gestioni patrimoniali	S
18	20	Competenze	S
18	30	Storno interessi e competenze	S
18	31	Storno interessi e competenze	S
18	40	Conguaglio spese per operazione ultimo scalare	S
18	50	Competenze a Pubblico Ufficiale	S
18	60	Refusione interessi	S
19	5	Imposta di bollo	S
19	6	Addebito bolli per dossier titoli	S
19	84	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97	S
19	87	Tassazione rendite finanziarie DL 461/97 (GPM)	S
20	0	Cassetta di sicurezza, custodia valori	S
20	10	Cassetta di sicurezza	S
20	20	Custodia valori	S
22	0	Custodia/amministrazione titoli	S
22	10	Gestione/amministrazione titoli	S
26	50	Acquisto azioni della banca	S
31	26	Addebito Sepa fondi PAC	S
31	38	Addebito Sepa prodotti BCC Credito Consumo	S
31	72	Addebito MAV da ATM/Casse Self	S
31	73	Addebito RAV da ATM/Casse Self	S
31	97	Prenotazione bonifici da distinta	S
31	98	Prenotazione in conto di anticipi fatture	S
31	99	Prenotazione in conto di avvisi	S
34	99	Prenotazione in conto per partite da sistemare	S

CAUSALE	SOTTOCAUSALE	DESCRIZIONE	FLAG_IMPORTO_NO_CIV
35	0	Storni ri.ba.	S
35	52	Disposizione di giro Cash Pooling 3x livello	S
37	0	Insoluti ri.ba.	S
37	10	Insoluto / Storno R.I.D.	S
37	16	Insoluto/rimborso Sepa DD	S
37	17	Rifiuto Sepa DD	S
37	20	Insoluto M.A.V.	S
41	0	Pagamento/disposizione a mezzo bancomat	S
41	10	Pagamento a mezzo ns bancomat	S
41	20	Pagamento a mezzo bancomat	S
41	30	Pagamento a mezzo Fast Pay	S
42	0	Effetti insoluti/protestati	S
42	10	Effetti s.b.f. insoluti/protestati	S
42	20	Vaglia insoluti/protestati	S
42	30	Effetti disguidati da restituire	S
43	0	Operazione PagoBANCOMAT	S
43	1	Rimborso canone pagobancomat anticipato	S
43	5	Pagobancomat Carte Taxi	S
43	10	Operazione POS Eurozona	S
43	11	Operazione POS non Eurozona	S
45	0	Utilizzo carta di credito	S
45	5	Carta coop.	S
45	6	Utilizzo carta supermercati	S
45	10	Viacard	S
45	11	Telepass	S
45	15	Carta del Credito Cooperativo	S
45	20	American express	S
45	30	Bankamericard visa	S
45	40	Cartasi	S
45	49	Fee Collection Mastercard	S
45	50	Diners Club Int.	S
45	90	Ricarica carta prepagata	S
45	91	Ricarica carta prepagata TASCA	S
45	92	Ricarica carta prepagata TASCA da Internet	S
45	93	Ricarica massiva carta prepagata	S
45	95	Rilascio + Ricarica carta prepagata TASCA	S
45	98	Sostituzione carta prepagata TASCA	S
45	99	Rimborso carta prepagata TASCA	S
50	2	Restituzione anticipo somma	S
50	95	Escussione garanzia	S
50	96	Escussione pegno	S
55	0	Assegni insoluti/protestati	S
55	1	Assegno impagato	S
55	2	Assegni check truncation:impagato	S
55	3	Addebito per richiamo assegni impagati da ICCREA	S
57	0	Restituzione assegni/vaglia irregolari	S
60	0	Rettifica valute	S
60	10	Rettifica di valuta per proroga scadenza	S
65	0	Competenze di sconto	S
66	0	Spese	S
66	1	Spese su effetti/documenti	S



CAUSALE	SOTTOCAUSALE	DESCRIZIONE	FLAG_IMPORTO_NO_CIV
66	2	Spese su ri.ba.	S
66	3	Spese su r.i.d./Sepa DD	S
66	4	Spese su m.av.	S
66	5	Spese su assegni	S
66	6	Spese impagato assegno check truncation	S
66	7	Spese ritiro effetti	S
66	8	Spese condominiali	S
66	9	Spese su bollettino bancario	S
66	10	Spese protesto	S
66	11	Spese Bankpass bollette	S
66	12	Spese su Rav	S
66	13	Spese postali richiamo assegni impagati	S
66	14	Spese DP1 per richiamo assegni impagati	S
66	15	Spese restituzione assegno	S
66	16	Spese per richiesta documentazione	S
66	20	Spese erogazione mutuo	S
66	21	Spese su cassette di sicurezza	S
66	23	Spese deposito capitale Societa` costituende	S
66	25	Spese ricarica carta prepagata	S
66	30	Spese su bonifico	S
66	31	Penale per coordinate bancarie errate o incomplete	S
66	32	Penale per ritardato pagamento	S
66	40	Commissioni insoluto protestato	S
66	50	Spese per affidamento	S
66	54	Spese su proroga effetto	S
66	59	Spese assegni	S
66	60	Spese produz corrisp e/o prod/invio doc di sintesi	S
66	61	Spese invio estratto conto titoli	S
66	62	Spese invio altre comunicazioni	S
66	63	Spese invio trasparenza e/o comunicazioni CD	S
66	64	Spese comunicazioni per raccomandata	S
66	70	Commissioni per stampa documenti allo sportello	S
66	72	Spese esito messaggio pagato assegni	S
66	73	Penale pagamento tardivo assegni	S
66	74	Spese pagamento tardivo assegni	S
66	75	Interessi legali pagamento tardivo assegni	S
66	79	Int. Spese e Penali art. 8 legge 386/90 - assegni	S
66	80	Spese trimestrali tenuta libretto di controllo	S
66	81	Costo libretto di controllo	S
66	82	Costo avviso svecchiamento forzato	S
66	83	Spese penale c/c	S
66	88	Spese richieste incasso SEPA B2B	S
66	89	Spese richieste incasso SEPA B2C	S
66	90	Spese su ri.ba. di Internet Banking	S
66	91	Spese su r.i.d./Sepa DD di Internet Banking	S
66	92	Spese su m.a.v. di Internet Banking	S
66	93	Spese su ri.ba. di Remote Banking	S
66	94	Spese su r.i.d./Sepa DD di Remote Banking	S
66	95	Spese su m.a.v. di Remote Banking	S
66	96	Spese su ri.ba. di Corporate Banking	S
66	97	Spese su r.i.d./Sepa DD di Corporate Banking	S

CAUSALE	SOTTOCAUSALE	DESCRIZIONE	FLAG_IMPORTO_NO_CIV
66	98	Spese su m.a.v. di Corporate Banking	S
68	0	Storno scritture	S
68	1	Storno operazioni pagobancomat	S
68	2	Storno operazioni tesoreria	S
68	10	Storno protesto a fronte di pagamento	S
68	20	Storno insoluto a fronte di pagamenti	S
68	30	Storno per giro cash pooling	S
68	40	Storno operazioni titoli	S
68	80	Storno per riclassificazione IAS	S
68	81	Storno riclassificazione IAS per IACE	S
68	95	Storno scritture IAS	S
68	96	Storno scritture IAS per IACE	S
70	60	Sottoscrizione prestiti obbligazionari della banca	S
73	0	Rimessa ass./eff. insoluti/rich. con regol.tramite	S
86	20	Rimborso finanz.import	S
86	40	Rimborso finanz.altri	S
87	20	Rimborso anticipo export	S
87	21	Insoluto - Rimborso anticipo export	S
91	0	Prelevamento bancomat su altri istituti	S
91	10	Prelievi su ATM di bcc autorizzate da ICCREA	S
91	11	Prelievi su ATM di bcc non aderenti ICCREA	S
91	20	Prelevamento contante Unione Europea	S
91	21	Prelevamento contante paesi extraeuropei	S
92	0	Costo libretti assegni	S
92	50	Costo rinnovo libretto D/R	S
93	0	Costo moduli valutari	S
94	0	Commissioni e spese su operazioni in titoli	S
95	0	Commissioni e spese su operazioni con l'estero	S

## ALLEGATO "C"

### Tabelle riepilogative

#### CONSUMATORI

TIPO RAPPORTO	IMPORTO	FRANCHIGIE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE DI LEGGE		FRANCHIGIA SULL'IMPORTO E SULLA DURATA DELLO SCONFINAMENTO (APPLICATA MAX UNA VOLTA PER CIASCUN TRIMESTRE)	MASSIMO TRIMESTRALE
		FRANCHIGIA IMPORTO SCONFINAMENTO	FRANCHIGIA INCREMENTO SCONFINAMENTO		
<b>AFFIDATO</b>	€ 30,00	€ 50,00	€50,00	<p>Ulteriore franchigia da applicare massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli <b>utilizzi extrafido</b> questi ultimi <b>sono inferiori o pari a 500 euro</b>;</li> <li>• lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.</li> </ul>	€ 150,00
<b>NON AFFIDATO</b>	€ 40,00	€ 50,00	€50,00	<p>Ulteriore franchigia da applicare massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli <b>utilizzi extrafido</b> questi ultimi <b>sono inferiori o pari a 500 euro</b>;</li> <li>• lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.</li> </ul>	€ 200,00

**NON CONSUMATORI – OPZIONE A SCAGLIONI**

TIPO RAPPORTO	IMPORTO		FRANCHIGIE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE DI LEGGE			MASSIMO TRIMESTRALE
			FRANCHIGIA IMPORTO SCONFINAMENTO	FRANCHIGIA INCREMENTO SCONFINAMENTO	FRANCHIGIA SULL'IMPORTO E SULLA DURATA DELLO SCONFINAMENTO (APPLICATA MAX UNA VOLTA PER CIASCUN TRIMESTRE)	
AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 40,00	€ 50,00	€ 50,00	Ulteriore franchigia da applicare massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> <li>per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli <b>utilizzi extrafido</b> questi ultimi <b>sono inferiori o pari a 500 euro</b>;</li> <li>lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.</li> </ul>	€ 700,00
	TRA € 5.000,01 E € 60.000,00	€ 80,00				
	OLTRE € 60.000,00	€ 150,00				
NON AFFIDATO	FINO A € 5.000,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Ulteriore franchigia da applicare massimo una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, qualora ricorrono entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> <li>per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo disponibile debitore complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro, per gli <b>utilizzi extrafido</b> questi ultimi <b>sono inferiori o pari a 500 euro</b>;</li> <li>lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.</li> </ul>	€700,00
	TRA € 5.000,01 E € 60.000,00	€ 100,00				
	OLTRE € 60.000,00	€ 150,00				